



Roma,

3 AGO. 2018

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

189736
Prot. N. 0189672/2018

Rif. Prot. Entrata N. 0189672/2018

Risposta a nota n.


All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

e, p.c. All' Ufficio legislativo Finanze

OGGETTO: AS 741 concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, si trasmettono, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009, la relazione tecnica positivamente verificata e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) al provvedimento in esame.


Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

La disposizione introduce all'articolo 1 della legge di conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 un ulteriore comma che abroga il decreto legge 28 giugno 2018, n. 79 facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge. Il citato decreto-legge confluisce nel decreto-legge in esame. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articoli da 1 a 3 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato ed alla disciplina della somministrazione di lavoro - indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato)

Le norme previste dal decreto allegato modificano la disciplina del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato producendo conseguentemente effetti sulla finanza pubblica.

In particolare le stime presenti nella relazione tecnica si riferiscono agli articoli di seguito sintetizzati.

Comma 1 lettera 0a) La modifica introdotta alla Camera dei Deputati prevede che le collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge n.74 del 2001, ovvero soccorso alpino e speleologico sono escluse dall'applicazione della disciplina del lavoro subordinato. La disposizione non comporta effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Articolo 1 (Modifica alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

Comma 1: prevede una riduzione della durata complessiva del contratto a tempo determinato dagli attuali 36 mesi a 24 mesi. Il contratto, infatti, potrà superare i 12 mesi esclusivamente a fronte di particolari esigenze *di sostituzione* elencate nel decreto (vedi allegato) non richieste a normativa vigente. Tale disposizione trova applicazione per i contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione e, nei casi di rinnovo o proroga, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Comma 1, lettera a) numero 1-bis e lettera b) numero 1) capoverso 01

Si esplicita che, in caso di assenza delle causali che giustificano il superamento sin dall'inizio del termine di 12 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Nel caso di un contratto che, in seguito a proroga, superi i 12 mesi, il rapporto si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento del limite di 12 mesi. La trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato consegue altresì a tutti i casi di rinnovo in cui siano assenti le causali. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto si tratta di disposizione ordinamentale riferita esclusivamente a datori di lavoro privati.

Comma 2 Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe *contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. La modifica introdotta alla Camera dei Deputati non comporta effetti sulla finanza pubblica.*

Comma 3 la proposta normativa introduce, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, un incremento dello 0,5% per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione, del contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 attualmente pari all'1,40%.

Stima effetti Articolo 1, comma 1

Ai fini della stima degli effetti derivanti dalla riduzione del limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato sono state formulate, per le attivazioni di ciascun anno, le seguenti ipotesi:

- n° annuo di contratti a tempo determinato attivati (al netto dei lavoratori stagionali, agricoli e P.A. e compresi i lavoratori somministrati) pari a 2 milioni, di cui il 4% (80.000) supera la durata effettiva di 24 mesi (elaborazioni su dati delle comunicazioni obbligatorie fornite dal Ministero del Lavoro);
- numero di soggetti che non trova altra occupazione dopo i 24 mesi pari al 10% degli 80.000 di cui sopra (8.000);
- retribuzione media mensile di 1.800 euro (rilevazione dall'osservatorio dei lavoratori dipendenti);
- ulteriore durata del contratto oltre i 24 mesi pari in media a 8 mesi;
- durata della Naspi a normativa variata pari a 12 mesi a fronte dei 16 mesi previsti a normativa vigente.

Le retribuzioni mensili sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2018 deliberato in data 26 aprile 2018.

Di seguito si riporta la tabella con gli effetti finanziari, per gli anni 2018-2028, derivanti dalla modifica normativa proposta, ottenuti altresì tenendo conto delle scadenze di pagamento dei contributi.

Effetti finanziari – Articolo 1, comma 1

Oneri(+)/risparmi(-) - (importi in milioni di euro)

Anno	Numero soggetti interessati (in migliaia)	Minori entrate contributive lordo fisco	Naspi	Di cui contr. figurativa	Totali lordo fisco	Minori entrate contributive netto fisco
2018	3,3	5,1	12,1	4,0	17,2	17,2
2019	8,0	46,2	79,7	28,6	125,9	119,0
2020	8,0	49,8	-26,3	-10,9	23,5	15,0
2021	8,0	50,3	-46,8	-19,3	3,5	0,3
2022	8,0	50,8	-47,3	-19,5	3,5	0,3
2023	8,0	51,3	-47,7	-19,7	3,6	0,3
2024	8,0	51,8	-48,2	-19,9	3,6	0,3
2025	8,0	52,3	-48,7	-20,1	3,6	0,3
2026	8,0	52,8	-49,2	-20,3	3,6	0,2
2027	8,0	53,4	-49,7	-20,5	3,7	0,3
2028	8,0	53,9	-50,2	-20,7	3,7	0,3

Articolo 1-bis. (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile).

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, negli anni 2019 e 2020, assumono lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. La modifica normativa estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato degli anni 2019 e 2020 di giovani tra i 30 anni e i 35 anni non compiuti, l'esonero triennale già previsto dalla legge n. 205/2017 pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di un importo di 3.000 euro su base annua.

STIMA ONERI

ONERI SETTORE PRIVATO

Sulla base della distribuzione per età delle nuove assunzioni a tempo indeterminato che usufruiscono dell'esonero, previsto della legge n. 205 del 2017, dei primi mesi del 2018 si è ipotizzato:

- 1- Un maggior numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato (esclusi gli operai agricoli) per l'anno 2019 e per l'anno 2020 che potranno usufruire dell'esonero, pari a 31.200 giovani di età compresa tra i 30 anni e i 35 non compiuti;
- 2- il numero di cui sopra è stato determinato sulla base del numero delle assunzioni con esonero dei primi cinque mesi del 2018, con età compresa tra i 30 e i 35 anni (pari a 11.300 rapporti) riportato ad anno ed integrato del 15% in linea con l'andamento rilevato per l'esonero biennale del 2016;
- 3- un esonero contributivo medio di 2.650 euro calcolato considerando che circa il 39% delle assunzioni dei primi mesi del 2018 risultano inferiori al limite massimo di 3.000 euro su base annua con un esonero contributivo medio di circa 2.105 euro mentre il restante 61% avrà uno sgravio pari al limite massimo di 3.000 euro annui;
- 4- per gli operai agricoli il maggior numero delle nuove assunzioni per gli anni 2019 e 2020 è pari a 230 soggetti, stimati tenendo conto delle risultanze sugli esonerati registrati nel 1° trimestre 2018 ed integrati del 20% per tener conto del ritardo fisiologico nell'aggiornamento degli archivi amministrativi. Per quanto riguarda le retribuzioni, queste si collocano per la quasi totalità sotto la soglia del limite di 3.000 euro, pertanto lo sgravio medio è di circa 970 euro. In via prudenziale e stante la peculiare normativa fiscale di cui gode il settore agricolo, non si sono considerati gli effetti di maggiori entrate fiscali a seguito della riduzione contributiva.

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri di cassa relativi alla proposta emendativa in esame:

Anni	Onere lordo fisco (mln di euro)	Onere netto fisco (mln di euro)
2018	0	0
2019	31,83	31,83
2020	111,52	83,72
2021	162,62	114,12
2022	134,02	100,62
2023	54,32	40,72
2024	3,23	2,43
2025 e successivi	0	0

Si fa presente che:

- nella relazione tecnica si è ipotizzato, dopo il riporto dei dati ad anno intero, un aumento del 15% per tener conto dell'incremento che può derivare dal fisiologico ritardo con cui si aggiornano gli archivi amministrativi;
- confrontando i dati gennaio-aprile sull'esonero giovani dell'Osservatorio del precariato pubblicati a giugno 2018 con quelli dello stesso periodo pubblicati a luglio 2018 si rileva un incremento del 9,5%, quindi l'incremento dell'ultimo mese comune (aprile) pari al 18% non può essere esteso a tutto il periodo; inoltre è da considerare che l'incremento del

9,5% è connesso anche alla pubblicazione della circolare sugli esoneri che è avvenuta a marzo 2018, producendo una variazione sui primi mesi;

- esaminando l'esonero del 2016 si è rilevato che confrontando il riporto ad anno dei primi cinque mesi con l'effettivo valore annuale l'incremento è del 18% valore che però risente della diversa natura in quanto limitato ad un solo anno e non strutturale;*
- per quanto riguarda l'utilizzazione dell'esperienza dell'esonero 2015 si fa presente che questo era radicalmente diverso da quello del 2018. Infatti:*
 - non aveva limiti di età contro gli attuali 35 anni dell'esonero 2018,*
 - i requisiti di accesso erano meno restrittivi (nessun contratto a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi, ecc.) mentre nell'attuale normativa i soggetti non devono aver avuto in precedenza nessun rapporto a tempo indeterminato,*
 - la misura era del 100% con un massimale a 8.060, mentre l'attuale misura è del 50% con il limite di 3.000.*

Pertanto l'esperienza 2015 non risulta utilizzabile per le valutazioni relative ai nuovi accessi del 2019 e 2020 per i soggetti tra i 30 e i 35 anni, mentre per la stima risulta più coerente l'uso dei dati dei primi mesi del 2018. A riguardo dell'osservazione del concomitante operare di altri strumenti di incentivazione contributiva per i giovani, si fa presente che i dati del 2018 dell'esonero legge n. 205/2017 dovrebbero essere già influenzati dalle normative richiamate.

Nei termini su esposti appare evidente che, seppur nell'incertezza di qualunque stima, la valutazione delle minore entrate contributive basata sui dati, per quanto parziali del 2018, sia da preferirsi ad altre metodologie.

A riguardo dell'effetto fiscale indotto, si è utilizzata una aliquota fiscale del 25%.

Il comma 4 prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno mediante 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024 e dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, pari a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, pari a 2,88 milioni di euro per l'anno mediante 2021, pari a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, pari a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, secondo le seguenti modalità:

a) per 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, 13,6 milioni di euro per l'anno 2023, 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;

b) per 38,8 milioni per l'anno 2019, 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

Il comma 5 prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno mediante 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 6 prevede una clausola di salvaguardia al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica. L'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 2 (Modifica alla disciplina della somministrazione di lavoro)

Il comma 01 modifica l'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2015, escludendo dalla disciplina generale del lavoro a tempo determinato, di cui al Capo III del citato decreto legislativo, i contratti di fornitura di lavoro portuale.

Stima effetti

Sulla base della serie storica delle attivazioni, fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per questa tipologia di lavoratori, si desume che il numero medio annuo è pari a 20 e che non risultano soggetti con durata effettiva del contratto superiore a 12 mesi.

Gli effetti derivanti dall'esclusione dell'applicazione ai soggetti interessati dall'incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale previsto per ciascun rinnovo sono stati quantificati in circa 5.000 euro annui e riguardano meno di 20 contratti l'anno.

Contratti attivati nel 2014 Distribuzione percentuale per classe di durata effettiva

<i>< 12 mesi</i>	<i>13-24 mesi</i>	<i>>24 mesi</i>	<i>Non Cessato</i>
<i>100,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>

Ipotizzando una durata media del rinnovo inferiore a 2 mesi e una retribuzione media mensile di 1.800 euro si può affermare che gli emendamenti in esame non producano effetti finanziari per la finanza pubblica significativi.

La quantificazione riportata contiene anche gli oneri derivanti dall'esclusione di tale platea dal versamento del contributo addizionale dell'1,4%.

Tenuto conto dell'esiguità dell'onere esso può essere ritenuto assorbibile nell'ambito degli arrotondamenti delle quantificazioni effettuate.

Comma 02 La disposizione prevede che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero complessivo dei lavoratori assunti a tempo determinato e di quelli somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può eccedere il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 (lavoratori in mobilità), di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati». La norma, riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1 La modifica prevede l'applicazione al lavoro somministrato della stessa disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato per quanto compatibile.

La presente relazione tecnica è stata predisposta sulla base dei dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativi i nuovi contratti a tempo determinato attivati dal 2014 al I trimestre 2018 e sulla base delle informazioni desunte dagli archivi dell'Istituto.

La modifica introdotta al comma 1 esclude la somministrazione dall'applicazione degli intervalli tra un contratto e un altro. La disposizione non comporta effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Commi 1-bis Somministrazione fraudolenta

La disposizione prevede che, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto per ciascun giorno di somministrazione.

Comma 1-ter Causali riferite all'utilizzatore

La disposizione prevede che le causali, in caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore. La norma, riveste carattere ordinamentale fornendo un chiarimento necessario in caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro.

Articolo 2-bis. (Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali).

Si introducono i seguenti obblighi di autocertificazione a carico dei prestatori di lavoro da inserire nella piattaforma informatica gestita dall'INPS:

- 1) a carico dei prestatori di lavoro di cui al comma 8 dell'art. 54-bis del DL n. 50/2017 ovvero disoccupati, pensionati, giovani e percettori di prestazioni integrative del salario, REI etc. in merito alla loro condizione;*
- 2) a carico dei lavoratori agricoli in relazione alla non iscrizione nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.*

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di adempimenti amministrativi a carico di soggetti privati.

Si introduce, altresì, una deroga in favore delle aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore turismo, consentendo alle imprese che hanno fino a 8 dipendenti di utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale rese dai prestatori di lavoro di cui al comma 8 dell'art. 54-bis del DL 50/2017.

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'estensione riguarda esclusivamente le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo aventi fino a 8 dipendenti (attualmente 5). Pertanto la platea degli utilizzatori del contratto di prestazioni occasionali non dovrebbe subire incrementi significativi in relazione alle modifiche proposte.

Si prevede poi la possibilità per gli intermediari di cui alla legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro etc.) di versare, attraverso la piattaforma informatica INPS, per conto dell'utilizzatore, le somme necessarie per compensare le prestazioni di lavoro occasionale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di attività svolte da soggetti privati.

La modifica al comma 17 dell'art. 54-bis del DL 50/2017 introduce alcune specificazioni relative al contenuto degli obblighi di comunicazione preventiva a carico degli utilizzatori. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non introduce un nuovo obbligo di comunicazione bensì l'indicazione di ulteriori dettagli che arricchiscono il contenuto della comunicazione già prevista a legislazione vigente.

La modifica al comma 19 consente al prestatore di lavoro di percepire il compenso, decorsi 15 giorni dal compimento della prestazione, presso gli sportelli postali con oneri a proprio carico. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli oneri derivanti dalla nuova modalità di pagamento del compenso al prestatore di lavoro sono posti a suo esclusivo carico.

La Camera dei Deputati ha inoltre apportato anche delle modifiche formali al comma 1 lettera f) tendenti a chiarire esattamente la portata della disposizione e pertanto non comportano oneri.

Art. 3 (Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato)

Il comma 1 non comporta oneri sui saldi di finanza pubblica.

Comma 1-bis La disposizione in esame interviene all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, prevedendo che l'importo offerto dal datore di lavoro al lavoratore in caso di licenziamento al fine di evitare il giudizio debba essere comunque non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità, anziché non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità come

attualmente previsto. Tale importo non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

Sulla base di dati forniti dal Ministero del Lavoro si stima un numero di soggetti annuo che accetta la conciliazione di circa 1.200 unità per un importo medio erogato mensile di 1.000 euro. Ai fini della stima si ipotizza che un terzo di tali soggetti sia interessato dalla norma. In particolare si stima quindi che circa 400 soggetti rappresentino coloro che annualmente accettano la proposta di conciliazione, ipotizzata, ai fini prudenziali, per 9 mensilità.

Ipotizzando un importo medio di mensilità erogato pari a 1.000 euro e un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -1,08 milioni di euro e una perdita di addizionale regionale e comunale rispettivamente di -0,05 e -0,02 milioni di euro.

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore nell'anno 2018 e coinvolga per tale anno un terzo dei suddetti soggetti, l'andamento finanziario risulta il seguente in milioni di euro:

	2018	2019	2020	2021
IRPEF	-0,27	-1,08	-1,08	-1,08
Addizionale regionale	0,00	-0,02	-0,05	-0,05
Addizionale comunale	0,00	-0,01	-0,03	-0,02
Totale	-0,27	-1,11	-1,16	-1,15

-In milioni di euro

Agli oneri derivanti dal comma in esame, valutati in 270.000 euro per l'anno 2018, in 1.110.000 euro per l'anno 2019, in 1.160.000 euro per l'anno 2020 e in 1.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Comma 2 primo periodo La modifica al comma 2 primo periodo introdotta alla Camera dei Deputati sull'aumento del contributo addizionale, per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, viene riscritta come novella all'articolo 2, comma 28, della legge n.92/2012, n. 92. La modifica è di carattere formale, pertanto resta confermata la relazione tecnica riferita al testo dell'articolo 3, comma 2, del DL n. 87/2018.

La modifica introdotta al secondo periodo del comma 2 prevede che l'aumento contributo addizionale per i contratti a tempo determinato non si applica ai contratti di lavoro domestico. Stima oneri:

Relativamente alla modifica in esame si fa presente che non si rilevano impatti per la finanza pubblica, in quanto nelle stime predisposte per il DL n. 87/2018, vista la scarsa numerosità degli stessi (circa 1.700 soggetti) e la specificità della tipologia di lavoro, non sono stati previsti maggiori e/o minori oneri per i lavoratori domestici con contratto a tempo determinato nell'ipotesi di una piena sostituzione tra i lavoratori stessi.

Stima effetti Articolo 3, comma 2

Ai fini della stima dell'effetto finanziario derivante dall'aumento del contributo addizionale di cui all'art. 2, comma 28, L. 92/2012, in assenza di informazioni puntuali riguardanti il numero e la durata media dei rinnovi per singolo contratto a tempo determinato attivato in ciascun anno, le valutazioni sono state formulate sulla base delle seguenti ipotesi:

- n° annuo di contratti a tempo determinato attivati (al netto dei lavoratori stagionali, agricoli e P.A. e compresi i lavoratori somministrati) pari a 2 milioni (elaborazioni su dati delle comunicazioni obbligatorie fornite dal Ministero del Lavoro);
- n° medio rinnovi per ciascun contratto pari a uno;

- percentuale di rinnovi pari al 75% sulla base delle tendenze attuali e degli effetti dell'applicazione del decreto in oggetto;
- durata media del rinnovo pari a 5 mesi;
- retribuzione media mensile di 1.800 euro;

Si precisa che l'incremento del contributo addizionale è stato stimato esclusivamente per i rinnovi contrattuali e non anche per le proroghe secondo quanto indicato nella norma proposta.

Le retribuzioni mensili sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2018 deliberato in data 26 aprile 2018.

Nella tabella seguente sono riportate le maggiori entrate derivanti dalla proposta di modifica normativa in esame, ottenute considerando le scadenze di pagamento dei contributi.

Di seguito si riporta la tabella con il riepilogo, per gli anni 2018-2028, degli effetti finanziari complessivi derivanti dalle norme proposte.

Effetti finanziari – articolo 3, comma 2

Oneri(+)/risparmi(-) - (importi in milioni di euro)

Anno	Numero di rinnovi (in migliaia)	Maggiori entrate contributive lordo fisco	Maggiori entrate contributive netto fisco
2018	625	-11,3	-11,3
2019	1500	-68,6	-58,3
2020	1500	-69,3	-52,0
2021	1500	-70,0	-52,5
2022	1500	-70,7	-53,0
2023	1500	-71,4	-53,5
2024	1500	-72,1	-54,1
2025	1500	-72,9	-54,7
2026	1500	-73,6	-55,2
2027	1500	-74,4	-55,8
2028	1500	-75,1	-56,3

Effetti finanziari complessivi

Oneri(+)/risparmi(-) - (in milioni di euro)

Anno	Totale lordo fisco	Totale complessivo degli effetti fiscali
2018	5,9	5,9
2019	57,3	60,7
2020	-45,8	-37,0
2021	-66,5	-52,2
2022	-67,2	-52,7
2023	-67,8	-53,2
2024	-68,5	-53,8
2025	-69,3	-54,4
2026	-70,0	-55,0
2027	-70,7	-55,5
2028	-71,4	-56,0

Articolo 3-bis. (Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego).

La disposizione prevede che, per il triennio 2019/2021, le Regioni destinano una quota, da definire in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici di Centri per l'impiego al fine di garantire la piena operatività degli stessi, in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 150/2015.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto la quota di personale nuovo assunto da destinare ai Centri per l'impiego rientra nell'ambito delle facoltà assunzionali delle Regioni prevista a legislazione vigente, senza alcun incremento delle medesime.

Articolo 3-ter. (Relazione alle Camere).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4 ((Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria).

Comma 1 La norma ha carattere ordinamentale poiché si limita a disciplinare le modalità di esecuzione delle sentenze che definiranno nel merito i ricorsi proposti dai diplomati magistrali, prevedendo che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – che, come noto, concede alle pubbliche amministrazioni statali ed agli enti pubblici non economici il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro – trovi applicazione anche con riferimento all'esecuzione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di quei provvedimenti giurisdizionali che caducheranno le decisioni, sia cautelari che di merito, che hanno reso possibile la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, rimangono immutati i limiti all'organico dei docenti posti dall'articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015, nonché le vigenti facoltà assunzionali, che la medesima legge fissa in misura pari alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, autorizzati per la relativa copertura.

Né è possibile che la norma comporti la stipula di contratti di lavoro in esubero rispetto all'organico, poiché su ciascun posto sarà comunque possibile la nomina di un solo docente.

Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Commi 1-bis — *La norma ha carattere ordinamentale poiché si limita a disciplinare le modalità di esecuzione delle sentenze che dovessero definire nel merito i ricorsi proposti dai diplomati magistrali. In particolare, rimangono immutati i limiti all'organico dei docenti posti dall'articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015, nonché le vigenti facoltà assunzionali, che la medesima legge fissa in misura pari alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili. Né è possibile che la disposizione comporti la stipula di contratti di lavoro in esubero rispetto all'organico, poiché su ciascun posto sarà comunque possibile la nomina di uno e un solo docente.*

Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Commi da 1-ter a 1-decies — *Le norme, sulla falsariga di quanto già previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3-6 del decreto legislativo n. 59 del 2017, per la scuola secondaria, istituiscono un nuovo canale di reclutamento per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria.*

Nulla muta con riguardo alle facoltà assunzionali, né con riferimento alla procedura autorizzatoria per le assunzioni. Non è prevista la procedura autorizzatoria per il bando unicamente perché, essendo il nuovo concorso preordinato alla costituzione di una graduatoria a esaurimento, il bando non recherà il numero dei posti. Tutto ciò in esatto parallelismo a quanto previsto dalla legge per la scuola secondaria, come già attuato.

Le norme comportano oneri, quindi, unicamente per lo svolgimento del concorso, principalmente per la remunerazione delle commissioni. Si tratta, comunque, di oneri inferiori a quelli che si sosterebbero al medesimo fine, per la copertura degli stessi posti, qualora si continuasse a dare integrale attuazione, per tutti i posti, alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 400 del Testo Unico. Queste ultime, infatti, prevedono lo svolgimento anche di una prova scritta, mentre il nuovo concorso si limita a prevedere la sola prova orale, comportando quindi minori spese.

In ogni caso, il decreto di cui al comma 1-nonies determinerà l'ammontare del contributo chiesto per la partecipazione al concorso, in misura tale da consentire la copertura integrale degli oneri, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero. Si darà adeguata dimostrazione della congruità del contributo e delle risorse in sede di proposizione del decreto di cui al citato comma 1-nonies agli organi di controllo.

Comma 1-undecies. *La norma non comporta nuovi oneri, ma entrate allo stato non quantificabili, destinate alla copertura delle spese relative alle procedure concorsuali.*

Articolo 4-bis. *(Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico).*

La disposizione di cui si propone la soppressione è stata adottata in conseguenza della sentenza 26 novembre 2014 della terza sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea (cd. sentenza "Mascolo") con la finalità di rendere compatibile l'ordinamento interno con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. La citata sentenza, al paragrafo 79 della motivazione, spiega che «quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione». La Corte costituzionale (sentenza n. 187 del 2016) ne fa discendere che «è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela.» La Corte rileva che la legge n. 107 del 2015 ha introdotto più di una misura volta a rimediare all'incompatibilità della legislazione italiana con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, intervenendo per offrire un quadro di certezza alle procedure di assunzione con contratti a tempo indeterminato. All'articolo 1, comma 113, la novella dell'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994, al fine di prevedere una cadenza periodica (triennale) per i

concorsi e la loro indizione a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili; all'articolo 1, comma 95, è stato previsto un piano assunzionale straordinario; all'articolo 1, comma 109, l'accesso ai ruoli anche mediante il ricorso alle graduatorie a esaurimento. La Corte costituzionale precisa che «tali misure sono fra loro alternative e che quindi si deve ritenere sufficiente l'applicazione di una sola di esse».

Lo stesso Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, art. 17 commi 1 e 2, conferma il rinnovato quadro normativo. Ne discende che l'abrogazione del solo comma 131 non ripristina la condizione di incompatibilità con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Alla luce della lettura del dispositivo della sentenza Mascolo sopra richiamata, le "garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori" non possono consistere, per costoro, nella perdita di opportunità lavorative.

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la risarcibilità del danno derivante dalla reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi è subordinata alla fattispecie che la prestazione lavorativa sia stata svolta su posto vacante e disponibile in organico di diritto. Non è comunque già risarcibile, quindi, una qualsivoglia reiterazione oltre i 36 mesi (vd, ad es. su posto in organico di fatto); ovvero, non sarebbe risarcibile una reiterazione dovuta all'intervallo tra una procedura concorsuale e la successiva, e pertanto in assenza di soggetti nelle condizioni prescritte dal legislatore italiano per l'immissione in ruolo a tempo determinato; ovvero, una reiterazione su posti diversi, purché si dimostri la regolarità delle procedure di immissione in ruolo.

Tale situazione è evitata tramite la previsione della regolarità del reclutamento, destinato proprio alla copertura dei posti vacanti e disponibili.

Il comma 131, art. 1, l. 13 luglio 2015, n. 107 risulta, allora, ultroneo rispetto alla tutela da offrire.

In ultimo, si rileva che la sua permanenza potrebbe, al contrario, alimentare nuovi contenziosi, anche di fronte alle sedi giurisdizionali europee, stante che la norma, nel bloccare ogni reiterazione di contratto a termine per lo stesso soggetto, pur in eventuale vacanza del posto, lede il soggetto idoneo ad ottenere supplenze su quel posto, con una conseguente incidenza sulla sfera reddituale del soggetto medesimo, anziché tutelarlo, realizzando in tal modo una disposizione inversa rispetto a quanto statuito dal legislatore comunitario.

Pertanto, l'avvenuto innalzamento delle facoltà assunzionali del personale docente, ai sensi della legge n. 107 del 2015, sino al 100% dei posti vacanti e disponibili ai sensi delle leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018, ha consentito di porre le basi per l'azzeramento del precariato.

Il risultato è stato sostanzialmente raggiunto, quindi, con il concorso bandito a febbraio 2016, per complessivi 63.772 posti, con la saturazione dei posti vacanti e disponibili per la maggioranza delle classi di concorso.

Ciò comporta che dall'anno scolastico 2017/2018, si è significativamente ridotto il numero di docenti che hanno continuato a essere destinatari di contratto a tempo determinato su posti vacanti e disponibili. Si tratta, comunque, di situazioni riconducibili al caso di cui alla clausola 5, punto 1, lettera a) dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE, e per le quali non si dovranno riconoscere risarcimenti, sussistendo ragioni oggettive per la mancata copertura del posto (i.e l'inesistenza di docenti abilitati in numero sufficiente sulla specifica classe di concorso). Per tali motivi, il Ministero dell'istruzione segnala che dal 2017/2018 in poi le cause di risarcimento in conseguenza della reiterazione di contratti a tempo determinato potranno riguardare esclusivamente il personale ATA. Infatti, poiché il concorso è stato bandito a febbraio 2016 e le relative graduatorie sono divenute disponibili per l'a.s. 2016/2017 o 2017/2018, a seconda della regione e classe di concorso, dal corrente anno si è già registrato il sostanziale azzeramento del nuovo contenzioso, a seguito della copertura dei posti con personale a tempo indeterminato.

Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge n. 107 del 2015, furono dimensionate, nella misura di 10 milioni per gli anni 2015, 2016 e di 2 milioni annui per il

triennio 2017-2019, per le esigenze risarcitorie relative sia al personale docente, sia a quello ATA.

La circostanza che il fondo debba sopportare unicamente le richieste risarcitorie del personale ATA, libera di fatto risorse. Pertanto, la quantificazione di due milioni di euro operata in occasione del rifinanziamento del fondo risulta quindi esuberante rispetto alle reali necessità, stimabili come di seguito indicato.

Si rappresenta che il risarcimento può riguardare solo la reiterazione dei contratti su posto vacante e disponibile (sentenza 16660-18 della Suprema Corte di cassazione) e che in alcuni anni, per il ritardo della definizione delle procedure assunzionali, si è provveduto unicamente alla definizione di contratti brevi sino all'arrivo dell'avente titolo, o al più di contratti sino al 30 giugno.

Proprio per questo e sulla base del numero di contratti in ultimo stipulati su posto vacante e disponibile (contratti sino al 31 agosto), e tenuto conto che dopo 23 mesi e 16 giorni di servizio il personale può chiedere di iscriversi nelle graduatorie permanenti, utili per l'immissione in ruolo (misura risarcitoria idonea secondo la sentenza 22552-17 della Suprema Corte di cassazione), il Ministero dell'Istruzione stima che le richieste di risarcimento potranno crescere sino a un massimo di 500 all'anno, per un risarcimento liquidato sulla base di uno-due anni al più di reiterazione oltre il triennio. In tal caso, la liquidazione del risarcimento si attesterebbe al minimo di 2,5 mensilità, per una spesa massima di 1,63 milioni annui (sentenza 5072-16 delle Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione).

Per quanto sopra, l'abrogazione del comma 131 non comporta nuovi o maggiori oneri.

Art. 5 (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)

La misura dispone al **comma 1** che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi, decadono dal beneficio qualora l'attività economica interessata dall'aiuto o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo SEE, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Sotto l'aspetto strettamente finanziario, non si ascrivono effetti di gettito nell'ipotesi prudenziale che i soggetti interessati rispettino la nuova condizione prevista per la fruizione delle medesime agevolazioni.

La disposizione non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato in quanto essa verrà attuata da ciascuna Amministrazione pubblica che gestisce la misura di aiuto interessata con le risorse umane e strumentali già dedicate alla misura stessa.

Comma 5-bis Le risorse derivanti dalle sanzioni applicate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ai fini del finanziamento di contratti di sviluppo per la riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica. Alla norma non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 6 Alla modifica introdotta alla Camera dei Deputati non si ascrivono effetti, in considerazione del carattere formale dell'intervento.

Art. 6 (Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)

La misura prevede che le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che beneficino di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, qualora, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano **in misura superiore al 50 per cento** i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decadono dal beneficio **qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in**

misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. Le disposizioni si applicano ai benefici concessi *o per i quali sono stati pubblicati i bandi*, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sotto il profilo finanziario, non si ascrivono effetti in quanto non sono attualmente vigenti agevolazioni tributarie che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale.

Art. 7 (Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni)

Commi 1 e 2 La disposizione introduce un meccanismo di recupero del vantaggio fiscale derivante dall'applicazione della disciplina del cd Iper-ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. In particolare, viene previsto che l'impresa è tenuta a restituire i benefici fiscali riconosciuti, nel caso ceda a titolo oneroso o destini a strutture produttive all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, i beni per i quali ha fruito dell'agevolazione. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione *dei beni* agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Al comma 1 la soppressione del riferimento "di cui all'articolo 6, comma 1", ai fini dell'individuazione del territorio nazionale non comporta effetti.

Comma 3 La disposizione si applica agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge. Nel rispetto del legittimo affidamento del contribuente, vengono quindi salvaguardati gli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legge.

Comma 4 La misura non si applica agli interventi sostitutivi dei beni ceduti. Sotto l'aspetto strettamente di gettito, prudenzialmente alla misura non si ascrivono effetti

La modifica introdotta alla Camera dei Deputati prevede che le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e che, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio del territorio dello Stato. Sotto l'aspetto strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione non determina effetti, considerato anche che alla disposizione originaria, prudenzialmente, non erano stati ascritti effetti positivi di gettito.

Art. 8 (Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali)

La disposizione interviene nella disciplina del Credito d'imposta in Ricerca e Sviluppo, di cui all'art. 3 del decreto legge n. 145/2013 e successive modificazioni, prevedendo che ai fini della fruizione del credito non assumono rilevanza i costi di acquisto di beni immateriali derivanti da operazioni infragruppo.

Sotto l'aspetto strettamente di gettito, alla misura prudenzialmente non si ascrivono effetti.

Art. 9 (Misure di contrasto del disturbo da gioco d'azzardo)

Sulla base dei dati in possesso e delle informazioni provenienti dai concessionari si stima che gli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione nel settore dei giochi si aggirino, complessivamente, intorno a 150/200 Ml€/anno, con oggetto principale i seguenti giochi:

- Lotto, lotterie e giochi numerici (gioco del Lotto e giochi complementari, Gratta&Vinci, SuperEnalotto e giochi complementari);

- giochi a distanza (on line), in particolar modo le Scommesse sportive e i c.d. giochi da casinò.

La pubblicità degli apparecchi da divertimento (slot) – settore ritenuto a più forte rischio per il gioco c.d. problematico – è vicina allo zero (così come la pubblicità del Bingo).

Per quanto riguarda gli impatti sulla finanza pubblica del divieto totale e assoluto di pubblicità sul gioco legale la stima è formulata tenendo conto che gli investimenti pubblicitari vengono effettuati dai concessionari mentre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non promuove il gioco legale in alcuna forma.

In ogni caso:

- 1) può ritenersi che il divieto di pubblicità comincerebbe ad avere impatti negativi sulle entrate erariali non immediatamente ma dopo 4/5 mesi. Pertanto, è ragionevole ritenere che il corrente anno non registrerebbe impatti negativi di rilievo;
- 2) questi verrebbero avvertiti a cominciare dal 2019, sebbene in forma ridotta nel primo semestre.

Lotterie e giochi numerici

Ai fini della stima degli effetti dell’introduzione del divieto totale di pubblicità, può ritenersi, con stima presuntiva, che la riduzione del “Giocato” possa stabilizzarsi intorno al 5%.

Considerato che nel 2017 i giochi numerici e le Lotterie hanno assicurato all’Erario un introito pari a circa 3 Md€ e che la proiezione dei dati per il 2018 conferma tale trend, il divieto di pubblicità potrebbe comportare una riduzione a regime pari a 150 Ml€/anno.

Si avrebbe, quindi, la seguente situazione:

Lotterie e Giochi numerici

Anno	Minor gettito Ml€
2018	0
2019	112 *
2020	150
2021	150

* Considerando che nel primo semestre la perdita di gettito sarà di circa la metà di quella che si avrà nel secondo semestre

Tale stima presuntiva è, comunque, avvalorata dai seguenti dati.

L’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni nel settore dei giochi numerici e delle lotterie è pari a circa 50 Ml€ anno.

Ipotizzando che il ritorno in termini di ricavi sia pari agli investimenti, si avrebbe che la pubblicità e le sponsorizzazioni producono, per i concessionari, maggiori ricavi pari a 50 Ml€/anno, dovuti ad incremento del giocato.

Ipotizzando che il ritorno in termini di ricavi sia pari agli investimenti, si avrebbe che la pubblicità e le sponsorizzazioni producono, per i concessionari, maggiori ricavi pari a 50 Ml€/anno, dovuti ad incremento del giocato.

Dai dati in possesso dell’Agenzia, relativi agli introiti erariali in questi settori e agli aggi spettanti per legge ai concessionari, emerge che per ogni punto di aggio (ricavo) spettante al concessionario il ritorno per l’erario – al netto degli aggi - è pari a circa 3 volte.

Pertanto, un mancato ricavo di 50 Ml€ dovuto all’abolizione della pubblicità darebbe un minor introito erariale paragonabile a quello stimato.

Lo stesso risultato si ottiene valorizzando la diminuzione del giocato in relazione ai minori ricavi dei concessionari.

Si fa inoltre presente che è in corso di svolgimento la procedura per l’emanazione del bando di gara per l’attribuzione della nuova concessione relativa al SuperEnalotto. L’introduzione del divieto di pubblicità anche per questo gioco potrebbe comportare una riduzione delle potenziali offerte al rialzo non quantificabile, fermo restando che sarebbe comunque assicurata la realizzazione del gettito previsto in bilancio.

Gioco on line (escluse le scommesse sportive)

Per il gioco on line il divieto assoluto di pubblicità avrebbe effetti senza dubbio maggiori, anche in considerazione del fatto che è in corso la procedura ad evidenza pubblica per l’attribuzione di 80

nuove concessioni, il cui costo è pari a 200 mila euro. Infatti, per questo comparto la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l'unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali, contribuendo così allo spostamento del gioco dal settore dell'illeale a quello legale. In proposito, anche la Commissione Europea ha raccomandato ai Paesi Membri una regolazione della pubblicità che sia "contenuta e strettamente limitata a quanto necessario al fine di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate" e ha affermato che le "comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d'azzardo on line possono svolgere un ruolo importante nell'orientare i consumatori verso offerte permesse e controllate" (cfr. 2014/478/UE: Raccomandazione della Commissione, del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line).

Tenendo conto di quanto sopra, può stimarsi che la perdita di "Giocato" relativa a questo settore sarà del 20%.

Considerato che il gettito atteso per il 2018 è pari a circa 140 Ml€, la perdita può essere stimata, a regime, in misura pari a 28 Ml€/anno.

Si avrebbe, quindi, la seguente situazione:

Giochi on line

Anno	Minor gettito Ml€
2018	0
2019	20*
2020	28
2021	28
* Considerando che nel primo semestre la perdita di gettito sarà di circa la metà di quella che si avrà nel secondo semestre	

Scommesse sportive

La riduzione del "Giocato" in tale comparto, attribuibile al divieto di pubblicità, potrebbe stimarsi intorno al 5%, considerando che la rete fisica, essendo visibile all'esterno, attenuerebbe gli effetti del divieto stimati per il gioco on line.

La rete fisica, inoltre, farebbe da traino anche per le scommesse on line, limitatamente a quei brand che sono conosciuti in entrambi i comparti (ad esempio, Snai, Sisal, Lottomatica, Eurobet, ecc.).

Nel 2017 il gettito erariale proveniente dalle scommesse è stato pari a 270 Ml€; tuttavia, la proiezione dei dati per il 2018 prevede un consistente aumento (380 Ml€). Può stimarsi che il divieto di pubblicità potrebbe comportare, quindi, una riduzione a regime di circa tra 20 Ml€/anno.

Si avrebbe, quindi, la seguente situazione:

Scommesse sportive

Anno	Minor gettito Ml€
2018	0
2019	15*
2020	20
2021	20
* Considerando che nel primo semestre la perdita di gettito sarà di circa la metà di quella che si avrà nel secondo semestre	

Totale giochi

Anno	Minor gettito Ml€
------	-------------------

2018	0
2019	147
2020	198
2021	198

Il comma 1 introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Questo divieto, a carattere generale, si affianca alle restrizioni già introdotte dal legislatore alla pubblicità di giochi e scommesse, che vengono espressamente fatte salve.

Le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati riconsiderano la clausola di salvezza della normativa vigente precisando che le nuove disposizioni sono introdotte "in conformità con [e non "fatti salvi i"] i divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940" della legge n. 208/2015. Tali modifiche non comportano effetti a carico della finanza pubblica.

Comma 1-bis e 1-ter. Le disposizioni riguardano le modifiche di definizioni relative al gioco e prevede l'obbligo, per le lotterie istantanee di non ricomprendere nelle indicazioni della probabilità di vincita i premi uguali o inferiori al costo della giocata. La disposizione riguarda le lotterie istantanee indette dal 1o gennaio 2019 o ristampate da tale data, quindi senza effetti retroattivi.

Pertanto, non comportano effetti a carico della finanza pubblica.

La modifica apportata dalla Camera dei Deputati al comma 2 non produce oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato.

Il **comma 6** prevede l'aumento del prelievo erariale unico per gli apparecchi per il gioco d'azzardo collegati alla rete telematica, consentiti ai sensi dell'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Proiettando i dati relativi al periodo gennaio-maggio 2018, il giocato (base imponibile) relativo alle AWP del 2018 sarà di circa 24 Md€ (meno 4,47% rispetto all'anno 2017). Pertanto, per il 2018, mesi da settembre a dicembre, il maggior introito è stimato pari a 20 Ml€ (24 x 0,25% /12 x4). Il giocato relativo alle VLT per il 2018 risulta in linea con quello del 2017 (23,5 Md€). Pertanto, per il 2018, mesi da settembre a dicembre, il maggior introito è stimato pari a 19,5 Ml€ (23,5 x 0,25% /12 x4).

Maggior introito anno 2018: 39,5 Ml€

Per quanto riguarda il 2019, l'incremento del PREU di 0,25% per le AWP, per i mesi da gennaio ad aprile, comporterà il medesimo incremento previsto per l'ultimo quadrimestre del 2018: 39,5 Ml€

Per quanto riguarda il periodo dal 1 maggio 2019 in avanti, in cui la norma prevede un ulteriore incremento di 0,25%, cosicché l'aumento totale sarà pari allo 0,50% per ciascuna tipologia di apparecchi, si osserva quanto segue.

Assumendo per il 2019 lo stesso valore di raccolta del 2018, il maggior introito per l'Erario sarebbe pari a 120 Ml€/anno (24 Md x 0,5%).

Il giocato relativo alle VLT per il 2018 risulta in linea con quello del 2017 (23,5 Md€). Per tale tipologia di apparecchi, per i quali il payout di mercato è superiore a quello minimo previsto dalla legge (85%), l'incremento del PREU potrebbe comportare la riduzione del pay out da parte dei concessionari e, quindi, l'aumento del rapporto percentuale costo/vincita potenziale, a svantaggio dei giocatori, con conseguente riduzione del giocato. Ipotizzando una riduzione del giocato del 3%, si avrebbe, per il 2019, un ammontare di giocato pari a 22,8 Md€. Applicando l'incremento di aliquota a tale base, si ottiene un incremento del gettito pari a 114 Ml€, per un totale complessivo, tra AWP e VLT, di 234 Ml€. In merito alla prevista riduzione del 3 % del giocato, si evidenzia che l'eventualità che i concessionari possano ridurre il payout delle VLT - non verificatosi a seguito dell'aumento di aliquota previsto dall'art. 6 del D.L. n. 50/2017, presumibilmente per evitare la

ricertificazione di tutti i giochi presenti nel sistema - nel 2019 potrebbe invece concretizzarsi, sulla base della considerazione che i concessionari, per effetto dell'entrata in vigore, dal 1° aprile 2019 delle nuove regole tecniche delle VLT, dovranno comunque provvedere alla ricertificazione dei sistemi e, approfittando di questa occasione, potrebbero procedere alla riduzione del payout con messa in esercizio da tale data.

Tenuto conto che l'ulteriore aumento previsto decorre dal 1° maggio 2019, il maggior incremento per tale annualità è pari a 156 Ml€ (234/12x8) al quale sommare l'incremento di 39,5 del periodo gennaio - aprile 2019.

Anno	Maggior gettito Ml€
2018	39,5
2019	195,5
2020	234

La Camera dei Deputati ha apportato delle modifiche che rispetto al testo dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge, prevede i seguenti ulteriori aumenti del PREU sulle AWP e sulle VLT:

ANNO	D.L.	CAMERA	GETTITO AGGIUNTIVO (Ml)	
2018 (1.9/31.12)	19,25 6,25	INVARIATO		
2019 (1.1/30.4)	19,25 6,25	INVARIATO		
2019 (1.5/31.12)	19,5 6,5	19,6 6,65	16 22,8	38,8
2020	19,5 6,5	19,68 6,68	43,2 41,0	84,2
2021	19,5 6,5	19,75 6,75	60 57	117
2022	19,5 6,5	19,75 6,75	60 57	117
2023	19,5 6,5	19,6 6,6	24 22,8	46,8
2024	19,5 6,5	19,6 6,6	24 22,8	46,8

Prendendo a riferimento le stime effettuate sull'articolo 9 del decreto- legge originario e ipotizzando un ammontare di somme giocate costante, per gli anni 2019 e seguenti si ha la seguente situazione:

- "Giocato" AWP: 24 Md€;

- "Giocato" VLT: 22,8 Md€.

Le maggiori entrate, rispetto al testo dell'art. 9 del decreto legge, sarebbero le seguenti.

2019

AWP: $24Md \times 0,1\% / 12 \times 8 = + 16 Ml€$

VLT: $22,8Md \times 0,15\% / 12 \times 8 = + 22,8 Ml€$

Totale: + 38,8 Ml€

2020

AWP: $24Md \times 0,18\% = + 43,2 Ml€$

VLT: 22,8Md x 0,18% = + 41 MI€
Totale: + 84,2 MI€

2021 e 2022

AWP: 24Md x 0,25% = + 60 MI€
VLT: 22,8Md x 0,25% = + 57 MI€
Totale: + 117 MI€

2023 e 2024

AWP: 24Md x 0,1% = + 24 MI€
VLT: 22,8Md x 0,1% = + 22,8 MI€
Totale: + 46,8 MI€

Il comma 6-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'introduzione del divieto di pubblicità di cui al presente articolo mediante parte delle maggiori entrate previste al comma 6.

Art. 9.1 (Formule di avvertimento)

La norma prevede che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento. La disposizione stabilisce che i tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute» e che il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle altre avvertenze siano individuate con decreto del Ministro della Salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Ciò posto, la norma non produce oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato in quanto le spese per la produzione dei tagliandi sono, per convenzione, a carico del concessionario. Per quanto attiene ai profili del gettito, si osserva che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 158/2012, che prevedeva l'apposizione di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco nei messaggi pubblicitari e sulle schedine ovvero sui tagliandi dei giochi, non si è riscontrato alcun decremento del gioco. Pertanto, si può ritenere che la disposizione non determini effetti riduttivi del gettito.

Art. 9-bis (Monitoraggio dell'offerta di gioco)

La banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio è già operante, per finalità istituzionali, nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pertanto, la norma non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Art. 9-ter (Misure a tutela dei minori)

La prescrizione dell'inserimento della tessera sanitaria, per un controllo della maggiore età su AWP e VLT, presuppone:

- la predisposizione dei decreti direttoriali di Regole tecniche ed eventualmente dei protocolli di comunicazione con il Sistema di Controllo, sia per AWP che per VLT, da sottoporre alla procedura di informazione comunitaria (stand still di 90 giorni);

- L'avvio di un processo di certificazione di ogni modello di AWP, affinché sia conforme alle nuove prescrizioni normative e il successivo rilascio di titoli autorizzatori (NOD e NOE) per aggiornare, progressivamente, il parco apparecchi in esercizio;
- L'avvio di un processo di certificazione di ogni Sistema di Gioco VLT, affinché sia conforme alle nuove prescrizioni normative (HW e SW), tenendo in considerazione il fatto che è in corso un processo di aggiornamento di Sistemi e giochi VLT (i sistemi di gioco adeguati sono stati già consegnati agli Organismi di certificazione), che si concluderà il 01 aprile 2019, per adeguamenti a regole tecniche già pubblicate nonché ai requisiti della normativa antiriciclaggio.
Gli interventi di adeguamento sono a carico dei concessionari e dei proprietari degli apparecchi mentre gli adempimenti amministrativi saranno effettuati ad invarianza di risorse umane e materiali. Pertanto, la norma non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Art. 9-quater (Logo No Slot)

La disposizione è finalizzata a prevedere, per i pubblici esercizi ed i circoli privati che liberamente esercitano la scelta di non installare nei propri locali gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e B), T.U. in materia di pubblica sicurezza, la possibilità di avvalersi del logo "No Slot", nell'ottica di un più efficace contrasto al disturbo da gioco d'azzardo. Pertanto la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10 (Disposizioni in materia di redditometro)

La disposizione può considerarsi sostanzialmente neutra in termini finanziari in quanto è prevedibile che il nuovo decreto ministeriale sia emanato in tempo utile per selezionare i soggetti ed effettuare i controlli prima dello spirare dei termini di decadenza per l'anno di imposta 2016, che scadono nel 2022, nei casi in cui la dichiarazione dei redditi è stata presentata, e nel 2024 nei casi in cui è stata omessa.

Art. 11 (Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

La disposizione non produce effetti sul gettito in quanto la disposizione chiarisce l'applicazione dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 148 del 2017, che già prevede tale facoltà per i contribuenti che inviano semestralmente i dati di fatturazione.

Il comma 2-bis elimina dall'obbligo di registrazione in apposito registro (DPR 633/1972, articoli 23 e 25) i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-ter prevede l'abrogazione di una norma relativa alla comunicazione IVA per i prodotti agricoli. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2-quater. La norma estende, a decorrere dal 2018, l'esonero dagli obblighi di comunicazione IVA per tutti i produttori agricoli, includendo quindi anche coloro che non sono situati in zone montane. Dai dati del censimento ISTAT dell'agricoltura 2011 si è ricavata l'informazione che i produttori agricoli con un fatturato inferiore ad 8.000 euro rappresentano il 3% del fatturato agricolo totale. Ipotizzando che solo il 10% di questi ultimi si trovi in località montane, la quota si abbatte al 2,5%.

Dalle stime dell'evasione settoriale risulta che la quota imputabile al totale dell'agricoltura è pari al 7%. Se tale quota si riduce, in ragione del peso che hanno gli agricoltori con un fatturato inferiore ad €7.000, non operanti in montagna, si ottiene una percentuale pari allo 0,17%.

Pertanto, l'ammontare che si perderebbe con l'adozione della norma sarebbe pari allo 0,17% di quanto stimato, relativamente alla trasmissione dei dati delle fatture, per il solo recupero IVA;

non deve essere conteggiato l'impatto sulle dirette poiché gli agricoltori pagano tali imposte prevalentemente su base catastale. Il recupero di gettito IVA, imputabile alla trasmissione dati fatture e corrispettivi, previsto per il 2018, è pari a 2.040 milioni di euro. La perdita di gettito sarebbe uguale, quindi, allo 0,17% di 2.040 milioni, ovvero 3,5 milioni di euro per il solo anno 2018, considerando che dal 1° gennaio 2019 – data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica – per effetto di quanto disposto dal comma 916 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, l'articolo 21 sarà abrogato e, quindi, verranno meno gli obblighi ivi contemplati.

Il comma 2-quinquies prevede la copertura dell'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Art. 11-bis (Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante)

L'articolo ripropone il contenuto del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79 che viene soppresso.

Il comma 1, prevede il rinvio dell'obbligo della fatturazione elettronica, fino al 1° gennaio 2019, per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA.

Nella relazione tecnica allegata alla disposizione originaria contenuta nella Legge di Bilancio per il 2018 è stato previsto, per l'anno 2018, un recupero di gettito derivante dall'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2018 riconducibile al recupero dell'evasione IVA da omessa dichiarazione in misura pari a 81,2 milioni di euro, di cui 33,8 milioni di euro per il settore dei carburanti e 47,4 milioni di euro per il settore dei subappalti, e al recupero derivante dal contrasto alle frodi IVA nel settore degli oli minerali in misura pari a 121 milioni di euro.

Tale recupero di gettito è stato stimato in funzione della disponibilità dei flussi informativi tracciabili in tempo reale delle fatture emesse e ricevute, la quale avrebbe consentito una maggiore tempestività ed efficacia dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

*Rispetto alla relazione tecnica della norma originaria, con riferimento al solo gettito relativo agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione, si stima un mancato recupero riconducibile all'evasione IVA da omessa dichiarazione pari a 22,1 milioni di euro (33,8 milioni di euro * 75% * 87,2%).*

In particolare, si stima che l'incidenza del gettito relativo agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione sia circa il 75% del totale. Su questo segmento si stima che il rinvio dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica comporti un mancato recupero di gettito pari, in media, all'87,2% del recupero complessivo previsto nella relazione tecnica originaria. La percentuale media di mancato recupero di gettito è stata calcolata tenendo conto della diversa propensione all'evasione degli impianti di proprietà delle aziende petrolifere, dei distributori convenzionati con le aziende petrolifere e degli altri distributori stradali (pompe bianche e distributori indipendenti).

*A seguito della proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, si stima inoltre un mancato recupero di gettito riconducibile all'evasione IVA da contrasto alle frodi, pari a 34,8 milioni di euro (121 milioni * 33% * 87,2%).*

In particolare, si stima che le frodi presso impianti stradali di distribuzione siano pari al 33% del totale delle frodi dell'intero settore. A questo segmento si applica, analogamente alla stima del recupero dell'evasione IVA da omessa dichiarazione, la percentuale media di mancato recupero di gettito dell'87,2%.

Nel complesso, il mancato recupero di gettito è stimato pari nel 2018 a 56,9 milioni di euro (22,1 milioni di euro + 34,8 milioni di euro).

Gli effetti finanziari derivanti dal rinvio al 1° gennaio 2019 sono riportati nella Tabella seguente.

	2018	2019	2020	2021	2022
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della tax <i>compliance</i> e tempestività informazioni	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA da contrasto alle frodi	-34,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Effetti sulle imposte dirette	0,0	-29,0	12,6	0,0	0,0
Totale	-56,9	-29,0	12,6	0,0	0,0

Il comma 2 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui all'art. 11-bis, comma 1.

Art. 12 (Split payment)

Commi 1 e 2. La misura proposta stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto.

La misura proposta comporta i seguenti effetti finanziari, considerata l'entrata in vigore a decorrere da luglio 2018 e fino a giugno 2020 (termine di scadenza della deroga UE sulla misura):

	2018	2019	2020	2021
IVA Lorda a)	-79	-159	-79	0
Rimborsi b)	-30	-60	-30	0
Compensazioni c)	-14	-29	-14	0
IVA al netto di rimborsi e compensazioni d) = a) – b) – c)	-35	-70	-35	0

Milioni di euro

Il **comma 3** prevede la copertura degli oneri dal comma 1 riguardante lo Split payment , pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per l'anno 2020, come segue:

- a) quanto a 41 milioni di euro per anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;
- b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

Art. 12-bis (Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione)

La disposizione estende all'anno 2018 la possibilità di compensazione delle cartelle esattoriali di imprese e professionisti che vantano crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Trattasi di una riproposizione di proroghe già effettuate con precedenti provvedimenti.

Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica, la possibilità di compensazione è riconosciuta limitatamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Alla disposizione in esame non si ascrivono pertanto effetti finanziari.

Art. 13 (Società sportive dilettantistiche)

La disposizione prevede la soppressione dei commi da 353, 354, 355, 358, 359 e 360 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativi alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e al regime del relativo rapporto di lavoro.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, commi 353 e ss.), ha introdotto la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro, prevedendo l'utilizzo della forma societaria. Lo scopo originariamente perseguito dalla norma è stato quello di superare la distinzione tra sport dilettantistico e professionistico, fondata sulla non lucratività del primo. Lo strumento utilizzato è stato quello di legittimare l'utilizzo della forma societaria, tanto nella forma

delle società di persone quanto di quelle di capitali, con un regime fiscale di favore tanto sul fronte delle imposte dirette quanto su quello delle indirette.

Ciò nondimeno, la suddetta innovazione ha determinato non marginali criticità, innestando strumenti e logiche imprenditoriali nell'ambito di un settore caratterizzato da inequivocabili peculiarità, tanto è vero che sono sorti dubbi in merito alla possibilità per le richiamate società svolgere soltanto attività sportive dilettantistiche o anche attività diverse e, in quest'ultima ipotesi, se le seconde dovessero risultare connesse, strumentali o secondarie rispetto alle prime. Criticità che hanno finora impedito che il disegno di riforma avesse pratica attuazione.

Parallelamente, l'entrata in vigore della riforma del "terzo settore" (decreto legislativo n. 117 del 2017) e dell'impresa sociale (decreto legislativo n. n. 112 del 2017) ha indotto ad una rimediazione della tematica, in ragione della possibilità per gli Enti ivi contemplati di organizzare o gestire anche attività sportive dilettantistiche.

A ciò va aggiunto che le previsioni inerenti le società dilettantistiche lucrative sono state affiancate da disposizioni agevolative che hanno introdotto vantaggi eccessivamente selettivi e poco coordinati con il resto del sistema, in primis il dimezzamento dell'IRES (su utili di cui l'impresa può disporre liberamente) e la parziale decontribuzione previdenziale; dal punto di vista lavoristico, poi, la possibilità di beneficiare dell'utilizzo di collaborazioni coordinate e continuative rappresentava una ulteriore incongruenza del sistema.

Con il presente intervento si abrogano pertanto le disposizioni di cui ai commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360 della citata legge n. 205 del 2017.

In particolare, con l'abrogazione del comma 353, ai sensi del quale "le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile", si torna al previgente regime caratterizzato da divieto di lucro soggettivo che caratterizzava tanto le Associazioni Sportive Dilettantistiche quanto le Società Sportive Dilettantistiche.

Le forme giuridiche utilizzabili rimangono pertanto:

- a) l'associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e ss del Codice civile;
- b) l'associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) la società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Eliminata la possibilità di istituire società sportive dilettantistiche di tipo lucrativo vengono conseguentemente abrogate le disposizioni che ne avevano disciplinato lo statuto (comma 354), il regime fiscale agevolato (comma 355), i rapporti giuslavoristici (comma 358), la consequenziale qualificazione dei redditi (comma 359) e la disciplina previdenziale (comma 360).

I **commi 2, 3 e 4** apportano le conseguenti, necessarie modifiche di coordinamento normativo al fine di ripristinare la disciplina previgente alle modifiche apportate con la legge di bilancio per il 2018 in materia di collaborazioni rese a fini istituzionali, di imposta sul valore aggiunto e di utilizzo degli impianti sportivi.

Il **comma 5** prevede l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai **commi 1 e 3**. In particolare le disposizioni abrogate riguardano, tra l'altro, la riduzione alla metà dell'aliquota IRES applicata alle società sportive dilettantistiche, l'applicazione

dell'aliquota IVA ridotta al 10% in favore di chi pratica attività sportiva in impianti gestiti da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni e una agevolazione contributiva per i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni.

Coerentemente con quanto indicato nella relazione tecnica al provvedimento originario, si stimano i seguenti effetti:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
comma 355		4,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
comma 357	1,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
comma 360	2,0	4,5	4,6	5	5,1	0,4	0
Totale	3,4	11,5	9,8	10,2	10,3	5,6	5,2

Milioni di euro

Art. 14 (Copertura finanziaria)

Il comma 1 incrementa il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 2 prevede la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, e 3, **comma 2**, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

- a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;
- d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 128,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli 1 e 3, **comma 2**.

Il comma 3 prevede, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, una clausola di salvaguardia secondo cui l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli articoli 1, 2 e 3, **comma 2**, e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Da ultimo il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

3 AGO. 2018

DECRETO LEGGE N. 87 del 2018 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

Art.	Co.	emendamento	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento					
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020			
			Capo I Misure per il contrasto al precariato.														
3	2		Rinnovi contrattuali - Aumento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28 del DL n. 92/2012 - effetti fiscali	e	t		-10,30	-17,30		-10,30	-17,30		-10,30	-17,30			
			Capo III Misure per il contrasto del disturbo del gioco d'azzardo														
9	1		Contrasto al disturbo del gioco d'azzardo - Minori entrate derivanti dall'introduzione del divieto di pubblicità su lotterie e giochi numerici	e	t		-112,00	-150,00		-112,00	-150,00		-112,00	-150,00			
9	1		Contrasto al disturbo del gioco d'azzardo- Minori entrate derivanti dall'introduzione del divieto di pubblicità su gioco on line (escluse scommesse sportive)	e	t		-20,00	-28,00		-20,00	-28,00		-20,00	-28,00			
9	1		Contrasto al disturbo del gioco d'azzardo- Minori entrate derivanti dall'introduzione del divieto di pubblicità su scommesse sportive	e	t		-15,00	-20,00		-15,00	-20,00		-15,00	-20,00			
9	6	1.011	Giochi: Aumento PREU AWP e VIT	e	t	39,50	234,30	318,20	39,50	234,30	318,20	39,50	234,30	318,20			
			Capo IV Misure in materia di semplificazione fiscale														
11	2 - quater	11.17	Proroga dal 1° gennaio 2018 dell'obbligatorietà della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti passivi di cui all'art. 34, comma 6, DPR n.633/1972	e	t	-3,50			-3,50			-3,50					
11	2 - quinquies	11.17	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5 del DL n. 282/2004) - FISPE	s	c	-3,50			-3,50			-3,50					
11 bis	1	11.07	Rinvio dell'obbligo della fatturazione elettronica fino al 30 dicembre 2018 per gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di	e	t	-22,10			-22,10			-22,10					
11 bis	1	11.07	Rinvio dell'obbligo della fatturazione elettronica fino al 30 dicembre 2018 per gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di	e	t	-34,80			-34,80			-34,80					
11 bis	1	11.07	Rinvio dell'obbligo della fatturazione elettronica fino al 30 dicembre 2018 per gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di	e	t	-29,00		12,60	-29,00		12,60	-29,00		12,60			12,60
11 bis	2	11.07	Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5 del DL n. 282/2004)	s	c			12,60			12,60			12,60			
11 bis	3 lettera a)	11.07	Riduzione Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente (articolo 49, comma 2, lettere a) e b), DL n. 66/2004)- MISE	s	c	-3,00			-3,00			-3,00					
11 bis	3 lettera b)	11.07	Riduzione Fondo per il riaccertamento dei residui percenti (ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 5 della legge n. 196/2009)	s	c	-3,00			-3,00			-3,00					
11 bis	3 lettera c)	11.07	Riduzione Tabella A MISE	s	c	-1,00			-1,00			-1,00					
11 bis	3 lettera c)	11.07	Riduzione Tabella A MEF	s	c	-29,90			-29,90			-29,90					

DECRETO LEGGE N. 87 del 2018- DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGINITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

Art.	Co.	emendamento	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento					
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020			
			Capoli Misure per il contratto al precariato														
13	3		Abrogazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% a favore di chi pratica attività sportiva in impianti gestiti da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni di cui all'articolo 1, l	e	t	1,40	2,80	2,80	1,40	2,80	2,80	1,40	2,80	2,80			
13	5		Fondo per interventi a favore delle società dilettantistiche	s	c	3,40	11,50	9,80	3,40	11,50	9,80	3,40	11,50	9,80			
14	1		Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5 del DL n. 282/2004) FISPE	s	c	4,50		28,10	4,50		28,10	4,50		28,10			
14	2 lettera a)		Riduzione Fondo di cui all'articolo 1 comma 107 legge n.190/2014 (Fondo per il rifinanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive)	s	c	-5,90	-7,40		-5,90	-7,40		-5,90	-7,40				
14	2 lettera b)		Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5 del DL n. 282/2004) FISPE	s	c		-10,80			-10,80			-10,80				
			TOTALE ENTRATE	e		-98,8	-98,2	76,9	-66,6	-14,1	33,4	-46,6	-14,1	33,4			
			TOTALE SPESE	s		-98,8	-98,2	66,0	-50,6	-42,7	33,4	-50,6	-42,7	33,4			
			SALDO			0,00	0,0	10,9	4,0	28,6	0,0	4,0	28,6	0,0			